

Giustizia: riforme senza palingenesi

>>>> Giuliano Vassalli

Queste pagine sono a disposizione delle istituzioni culturali socialiste per dare conto delle loro iniziative e della loro attività.

In questo numero pubblichiamo la relazione di Giuliano Vassalli al seminario sulla riforma della giustizia organizzato il 2 e 3 settembre 2008 da Mondoperaio e la fondazione Liberal.

Mi felicito molto per questa vostra importante iniziativa di un seminario collocato alla ripresa dei lavori parlamentari e che dà al tema della giustizia, costantemente ricorrente nei tempi della vita italiana, un sapore di concretezza. Mi colloco subito in questo mondo di concretezza, al quale ci hanno invitato le parole di Pier Ferdinando Casini, dichiarandomi *toto corde* partecipe del punto interrogativo posto al “Tutto da rifare” in tema di giustizia.

Vi è indubbiamente molto da rifare, in campi diversi anche se fortemente collegati, ma tutto sicuramente no. Non fosse che per il rispetto dovuto a coloro che tanto hanno già fatto negli ultimi decenni rinnovando istituti invecchiati, introducendo nuovi istituti e nuove figure, disciplinando ex novo materie prima diversamente regolate o non regolate, dando luogo a nuove intere codificazioni nei campi più vari. Certamente i loro propositi non hanno attinto integralmente l’obiettivo. Tutt’altro, anzi, come sappiamo attraverso le cifre che ci vengono ogni momento ricordate.

Vorrei partire nelle mie brevi osservazioni da un lavoro di selezione dei temi del seminario. Non credo che si possa qui parlare di riforma dei codici. Questa può benissimo andare avanti per conto suo, pur formando parte integrante ed essen-

ziale del tema giustizia. Anche fermandoci a quel terreno particolarmente minato che sembra sempre stare alla ribalta e cioè al problema penale nelle più vaste dimensioni. Tutti sappiamo che abbiamo avuto un nuovo codice di procedura penale giusto 20 anni addietro e sappiamo che è stato quasi subito rimaneggiato, che vi sono stati introdotti o modificati istituti importanti, che vi è stata l’immissione di una grande quantità di nuovi articoli, sicché è forse giunta l’ora di una sua revisione integrale. Certamente meno nei principi che nelle singole articolazioni, tanto più che tra le riforme della riforma ve ne sono state anche di costituzionali, come è ben noto, e assai importanti, soprattutto alla fine del secolo scorso. Si tratterebbe piuttosto di dare un nuovo ordine che eliminasse alcune confusioni e desse luogo a qualcosa di nuovamente organico, come in fondo cercava di essere il codice col suo testo originario. I progetti già vi sono.

Il codice penale poi, quello sostanziale, risale al 1930, ma anche in esso vi sono state modificazioni ed immissioni, e sono stati elaborati i testi destinati a sostituirlo. Ora, per quanto di tali testi non sia mai iniziata una discussione in Parlamento, essi sono il frutto di ampie discussioni ed approfondimenti, sicché al Parlamento basterebbe scegliere tra i lavori già compiuti.

L’ordinamento giudiziario

Questi temi debbono necessariamente in questi due giorni essere accantonati, perché ciò di cui oggi si discute sono principalmente i temi dell’ordinamento giudiziario e quelli ad esso più strettamente collegati. Essi sono tali che certamente si ripercuoteranno sui codici una volta realizzata qualche riforma, incideranno fortemente sul codice penale e su quello di procedura penale in modo particolare; ma mi pare che que-



sti saranno temi che dovranno essere considerati dopo; mentre sarebbe auspicabile che il lavoro sui codici riprendesse in modo, anche qui, concreto.

Dicevo selezione: selezione anche di argomenti che a me sembra propongano trasformazioni palingenetiche delle quali non si deve neanche cominciare a parlare pur rispettando la libertà di ogni intervento. Mi sembra esse attengano tutt'e due fondamentalmente al pubblico ministero, una in modo parziale, l'altra in modo integrale. La prima riguarda il tema dell'elezione dei magistrati o qualche volta solo dei pubblici ministeri. Ma mi sembra che essa sia troppo lontana dalla realtà italiana. Insomma l'accesso per elezione popolare mi sembra inconcepibile in un'epoca in cui ci si lamenta dell'eccesso di politicizzazione della magistratura. Sono sistemi propri di altri paesi e di tradizioni giuridiche consolidate attraverso i secoli, ma completamente estranee alla nostra educazione tradizionale. Non ne vedo la possibilità di un trapianto nel sistema non dico costituzionale, ma politico in generale della vita italiana.

L'altro tema è quello del legame del pubblico ministero all'esecutivo, che è una proposta che molto di rado, sia pure ogni

tanto, ricompare. Certamente questo era un tema molto vivo all'inizio dell'unità italiana e fu risolto in un senso positivo rispetto a questa domanda che ogni tanto viene riformulata e spesso più che altro viene riformulata come un timore poco consistente. Poco consistente se penso che il tanto vituperato e combattuto progetto del ministro Castelli dell'anno 2006 (di cui fu impedito un ulteriore iter), non faceva minimo riferimento, neanche implicito, ad una formulazione di questo genere. Ricordo a me stesso che il pubblico ministero era "rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria", secondo l'art. 29 dell'ordinamento giudiziario del 1865, ripetuto in un certo senso dall'art. 77 del testo unico del '23 (il fascismo aveva una linea di continuità rispetto al regime liberale precedente su questo punto specifico, sia pur applicando i dettati al sistema autoritario). Ricorre la formula più aggiornata nell'ordinamento giudiziario del '41 (art. 69) in cui il pubblico ministero esercita sotto la direzione del ministro di Grazia e Giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce, formula che fu modificata, essendo guardasigilli Togliatti, da un ordinamento giudiziario del 1946, sostituendo, come tutti sanno, il termine di "vigilanza" al termine

“direzione”. La Costituzione del 1948 è andata in senso contrario su un tema che era nato come centrale nella comunità italiana e che era stato discusso nei decenni precedenti. Non vedo come si possa tornare su questo argomento, se non proprio per complicare i discorsi che si devono fare su temi veramente e indubbiamente attuali e limitrofi a quello testè accennato.

Fatta questa selezione vengo rapidamente a quello che è il programma che è enunciato per questo incontro, cominciando dalla sessione “Equilibrio tra poteri” (diviso nei temi di “Garanzie istituzionali” e “Autogoverno della magistratura”). Certamente quando si parla di garanzie istituzionali le prime a cui si deve essere pensato sono quelle riferite alle garanzie per i giudici, garanzie per lo sconfinamento possibile dell’esecutivo e più in generale per lo sconfinamento della politica. Ora è noto che la nostra Costituzione, alla quale presumo che si voglia e si debba mantenere fede dovunque possibile, stabilisce che i giudici sono soggetti solamente alla legge e che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La prima fondamentale tra dette garanzie costituzionali quale è per la magistratura? E’ rappresentata dal Consiglio superiore della magistratura, istituito dal comma 2 e seguenti dello stesso art. 104, legato a questa posizione di indipendenza e d’autonomia rispetto ad altri poteri e traducendosi soprattutto nell’art. 105, che attribuisce al CSM, diversamente dal passato (ordinamento del 1941 e precedenti a cui ho accennato), le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei magistrati. La seconda garanzia è quella data dall’attribuzione allo stesso CSM dei provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati (ancora art. 105). La terza è quella che figura nell’art. 107: la inamovibilità dei magistrati nel senso che essi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi e funzioni se non con il loro consenso o per decisione del CSM adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario. E’ un’espressione della Costituzione che ci porta ad un settore vicino a quello punitivo, quello della punizione disciplinare.

Questo tema dell’inamovibilità, è un tema al quale si dovrà molto seriamente ripensare perché quando si parla di difetti della cosiddetta efficienza del sistema giudiziario di questo ci si dimentica, mentre indubbiamente è un motivo concorrente alla disfunzione del sistema della magistratura quale qualche volta, più o meno spesso, si manifesta.

A proposito della responsabilità disciplinare ci sono indubbiamente delle riforme da fare. Per quanto l’attuale sistema di

competenze tragga direttamente la sua fonte nella Costituzione non possiamo dimenticare che nella Assemblea costituente il tema è stato ampiamente discusso e vi fu chi, come Calamandrei, ritenne che il soggetto dell’azione disciplinare doveva essere esclusivamente il ministro della Giustizia. Le cose sono andate diversamente, come tutti sanno, e si è accennato parecchio, nonostante gli scrupoli grandissimi delle procure generali presso la Cassazione, il carattere di giurisdizione domestica che è rivestito dalla giurisdizione disciplinare per i magistrati. Data quella che è la delicatezza dei problemi coinvolti si è proposto, come è noto, un collegio istruttorio giudicante sganciato dalla maggioranza del CSM e di origine assolutamente estranea alla maggioranza della magistratura stessa, formato da personalità di rilievo ma in grado di giudicare per la loro esperienza e sapienza. Penso che il distacco dalla materia disciplinare dal Consiglio superiore della magistratura si possa profilare senza offendere la Costituzione, ma solo rivedendo la scelta della prevalenza numerica della magistratura togata sui membri di altra provenienza.

Penso che queste due tematiche (quella della responsabilità disciplinare e quello della prevalenza numerica) possano essere affrontate. Rimarrebbe il CSM ma ne verrebbe modificata la composizione. Certamente è una riforma costituzionale, ma non è una riforma costituzionale palingenetica quale sarebbe la soppressione dell’autogoverno della magistratura. Rimarrebbe sempre un’entità dove i magistrati hanno il loro ruolo e la loro importanza come la ha il CSM odierno per il fatto stesso della sua esistenza.

La responsabilità dei magistrati

L’altro tema è quello di cui ho brevemente accennato e cioè quello della responsabilità disciplinare, che tra l’altro è in attesa almeno dal 1983. Nel 1983 fu fatto un bellissimo progetto (sotto il ministro Martinazzoli) di responsabilità disciplinare, che poi fu ripreso sotto i ministeri seguenti. Ricordo che quando fu presentata detta riforma della responsabilità disciplinare nel senso di realizzare quell’obiettivo che sembrava doversi raggiungere, ciò fu nel senso di realizzare un’aspirazione che era anche dei magistrati e cioè l’obiettivo di una tipicizzazione degli illeciti disciplinari.

Nello stesso giorno del 1986 fu presentato al Parlamento il progetto sulla responsabilità civile derivante dal referendum di pochi mesi prima e un nuovo testo che modificava di poco il progetto Martinazzoli del 1983. Fu subito fatto chiaro dalla



presidente della Camera che la responsabilità civile sarebbe andata avanti rapidamente (come avvenne) ma che per la responsabilità disciplinare, la tipicizzazione e quant'altro (cose su cui speravano anche i magistrati, così almeno appare da alcuni convegni che io ricordo organizzati dallo stesso CSM) il cammino sarebbe stato molto più lungo, impervio e difficile. Infatti non se n'è più fatto niente.

Ho nominato la responsabilità civile. Definisco in un certo senso la responsabilità civile il contrario di quella disciplinare sotto il punto di vista della garanzia. La responsabilità civile è una garanzia per i cittadini, una garanzia istituzionale per i cittadini e io direi che essa deriva direttamente dall'art. 24 della Costituzione. Semmai nell'ambito della responsabilità

civile è la magistratura che si è garantita degli spazi che rendono assolutamente irrisorio l'istituto. Basta pensare a due punti fondamentali, che portano a fare della responsabilità civile un diritto verso lo Stato. Vi è una rivalsa statale esclusivamente facoltativa nei confronti del magistrato, molti progetti rendevano tale rivalsa obbligatoria, viceversa il progetto che passò la rese facoltativa.

Vi è poi un previo giudizio di ammissibilità dell'azione che può avere uno svolgimento in Corte d'appello, fino alla Corte di cassazione.

Le altre garanzie istituzionali che vengono in considerazione sono quelle che riguardano non più i magistrati ma altri soggetti. C'era quella dell'art. 16 del precedente codice di procedura penale per la polizia giudiziaria, per cui ci voleva l'autorizzazione del ministro della Giustizia per gli atti compiuti da ufficiali o agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni benché anni prima la Corte costituzionale avesse provveduto all'eliminazione di questa garanzia istituzionale sulla base dell'art. 28 della Costituzione e della responsabilità diretta dei pubblici ufficiali; e poi c'è la garanzia istituzionale (che è strettamente collegata ai problemi di giustizia) dell'autorizzazione a procedere per i parlamentari (parlo all'autorizzazione a procedere che come tutti sappiamo è stata abolita nel 1993). Si parla di ritornarvi puramente e semplicemente. Io penso che sarebbe un errore, che sia politicamente impensabile, che si creerebbe un'atmosfera come quella che molti ricordano del 1993 quando questa garanzia fu abolita.

L'autogoverno della magistratura

Il programma invita anche a parlare dell'autogoverno della magistratura. Fortunatamente per i miei uditori ne abbiamo già parlato. Si può pensare veramente di ritornare, se si mette in gioco il problema dell'autogoverno, del tutto al passato? Ritorna l'interrogativo che mi ero permesso di porre e ciò a parte la contrarietà ovvia della magistratura, compresa quella parte notevole che si lamenta dei difetti del CSM nel funzionamento dell'art. 105.

Ma nel complesso ripeto, non si può ritornare indietro su questo sistema del CSM.

Altra cosa è la separazione delle carriere della quale non si parla esplicitamente nei titoli del programma, ma che mi pare dovrebbe trovare una sua considerazione a questo punto. Come ho già avuto occasione di accennare, il 5 aprile del 2006 fu approvato, sulla base di legge delega dell'anno pre-

cedente, un decreto legislativo del ministro Castelli dedicato all'accesso in magistratura ed alla diversità dei ruoli che si svolgono nel campo della giustizia, tra l'ufficio del Pubblico Ministero e l'ufficio strettamente giudiziario o giurisdizionale. Ruolo completamente diversi: uno corrispondente all'accusa e uno corrispondente alla decisione.

Sotto questo profilo io non posso che riconoscere che il problema della separazione delle carriere ha una sua consistenza che sarà probabilmente di nuovo al centro di discussioni nonostante sia uno dei settori dove più forte è la polemica e più pericolosa è la divisione. Che la separazione del ruolo del PM da quello del giudice abbia un fondamento costituzionale è indubbio: un duplice fondamento, uno quello che deriva non tanto dalla Costituzione direttamente quanto dal Codice di procedura penale che nelle disposizioni della legge-delega del 16 febbraio 1987 art. 2 stabilisce che il processo penale deve avere il carattere del sistema accusatorio; e quello dell'art. 111 della Costituzione così come riformato alla fine del 1999. Il quale chiaramente fa del processo penale un processo di parti, dichiaratamente, parla di parità e questa parità ha già avuto effetti, come è noto, in decisioni adottate dalla Corte costituzionale su determinati disegni di legge, anzi su determinate leggi. E' bene che si ricordi che tale disposizione richiama alla parità delle parti parlando dell'imputato, delle parti private e del PM, mentre invece sottolinea l'imparzialità della giurisdizione. Questi sono gli argomenti di carattere teorico istituzionale a favore della considerazione attenta e non puramente polemica.

Poi ci sono i problemi pratici. Io non li conosco a sufficienza perché non ho più la pratica dell'avvocato da 25 anni. Però questa pressione fortissima dell'avvocatura a favore della separazione delle carriere del pubblico ministero e del giudice mi impressiona perché qualche cosa che funzioni veramente male ci deve essere, altrimenti un così forte accanimento non sarebbe ammissibile.

C'è un secondo punto che molto rapidamente tratterei. È l'efficienza del sistema giudiziario. Voi sapete che questo è un tema estremamente discusso. Qualche costituzionalista o qualche altro studioso lo ha elevato a principio costituzionale traendo anche spunto da sentenze della Corte costituzionale, le quali, trattandosi di sentenze di rigetto o di ordinanze di inammissibilità (sempre e solo in casi di questo genere) si sono lasciate andare a consacrarlo come un diritto costituzionale. Però io vorrei seriamente domandare che cos'è questa efficienza del sistema giudiziario. Prima che esistesse l'art. 111 essa veniva ricavata da una serie di articoli della Costitu-

zione, il 101 e lo stesso art. 2 e quant'altro. Ma a prescindere da questo, ci sono avversari dell'uso del termine efficienza del sistema giudiziario perché temono che esso sia il veicolo per sacrificare una serie di diritti ormai conquistati sul piano istituzionale, di diritti fondamentali, di diritti di difesa e pensano che possa rappresentare domani un pericolo di scivolo verso una serie indefinita di condanne al posto di altre decisioni. Non so come mai si possa dire questo. Io vorrei dire solo permettermi di richiamare in questa fugacissima veduta che ci sono prescrizioni costituzionali contenute nel nuovo comma 3 dell'art. 111 che giovano ad eliminare dubbi di simili pericoli: "Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo"; e aggiunge il 111 al quarto comma, come se tutto questo non bastasse, che "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova". Ora tutto questo mi sembra che elimini quei dubbi di pericolo che nascono addirittura dal ricorso alla formula dell'efficienza del sistema giudiziario.

Efficienza ed efficacia

Vi sono tanti che danno contenuti diversi a questa efficienza. Qualcuno la distingue dall'efficacia facendone un termine più sostanziale rispetto a quello formalistico che sarebbe legato al concetto di efficacia, ma non c'è dubbio che l'efficienza del sistema giudiziario coinvolge tanti problemi. Basti pensare che nel diritto penale coinvolge certamente i riti alternativi. Potremmo discutere dei giorni se volessimo discutere dei riti alternativi. Sono un vantaggio o non sono un vantaggio? Sono un vantaggio per l'efficienza del sistema giudiziario, in quanto bene o male si risolve un contenzioso? Oppure sono uno svantaggio grave perché comportano tante violazioni di principi di giustizia? Quindi io direi di lasciare stare questo termine generale dell'efficienza del sistema giudiziario per cercare di sostituirlo in un altro modo e di fermarci rapidissima-

mente sui due separati sottotemi della obbligatorietà dell'azione penale e della ragionevole durata del processo.

Mi permetterete di invertire l'ordine che è nel programma e di parlare prima dell'obbligatorietà dell'azione penale. Bene, io ne vedo con grandissima difficoltà l'eliminazione. I due temi qui contemplati prendono il nome da due principi costituzionali, uno dall'art. 112 e l'altro dall'art. 111. Ma in senso completamente diverso, perché nel caso dell'obbligatorietà dell'azione penale si tratta di proposte che non possono essere che riformatrici della Costituzione, nel senso della soppressione o della forte limitazione; mentre nel caso dell'art. 111, che è certamente più interessante per l'efficienza reale nel processo, si tratterebbe di dare attuazione a questo principio costituzionale espressamente proclamato. Si tratta di tutta un'opera vastissima da compiere, di sfoltoimento e di lavoro anche nell'ambito dei codici.

Ecco come risorge il valore della riforma dei codici perché certamente i codici dovranno, se si riuscirà ad andare oltre l'enunciazione della ragionevole durata del processo, sostituirla appunto con qualche cosa di molto concreto. E' lì che si dovrà operare, soprattutto con il codice di procedura penale, per l'eliminazione di talune formalità indubbiamente eccessive, per una rimodulazione dei tempi di durata dei processi, per dei vincoli fortissimi, più forti di quelli che sono disciplinarmente sanzionati, nella formazione dei ruoli, nell'andamento delle udienze, nella regolazione diretta alla scomparsa dei tempi morti, nella revisione dei termini anche più importanti, forse nella stessa revisione dei termini più importanti di prescrizione. Penso che dopo la riforma che vi è stata anche da parte di chi l'ha contrastata si debba lasciare per un momento dormire questo tema. Vi è poi il tema delle impugnazioni. Questi sono i campi che secondo me si aprono nel campo della ragionevole durata del processo.

Diverso è per l'obbligatorietà. Mi ricordo i progetti e le circolari della procura di Torino di quasi 20 anni addietro, mi ricordo di altri tentativi di cui sono vagamente a conoscenza, per regolare questa materia dell'afflusso delle denunce, ma non credo che le regole a cui si pensa porteranno poi in realtà ad una semplificazione. perché ci dovrà essere una regolamentazione legislativa e ci saranno delle regole che porteranno forse assai più a complicazioni e a controversie di quelle che non vi siano nel sistema attuale, del quale tuttavia ho sentito denunciare varie volte i difetti anche sul piano pratico del funzionamento della giustizia.

Non credo molto a tutto ciò. Tra l'altro penso che l'istituto dovrebbe essere congegnato come un'archiviazione così

come lo è nella legge 28 agosto 2000 sul giudice di pace, che regola la giustizia penale. Lì abbiamo un esempio con la "tenuità speciale" dell'accusa o meglio del delitto compiuto, del delitto contestato. Per questa speciale tenuità è ammissibile la richiesta di archiviazione, che tale è dal punto di vista penale da parte del PM e dal giudice di pace il quale poi decide sulla valutazione sia pure su questo punto ma anche tenuto conto poi - come la legge lo richiama a fare - degli interessi della persona offesa. Anzi c'è un passo nella legge sul giudice di pace che fa carico al giudice di interpretare quello che sarebbe l'atteggiamento della persona offesa a tutela del rischio prodotto da questa archiviazione prematura o frettolosa.

Lo vedo un terreno notevolmente impervio, a parte quella che è per molti giuristi soprattutto della mia generazione la contrarietà intima all'abolizione di un istituto che difende un duplice principio: difende prima di tutto l'indipendenza del singolo PM e poi difende il principio di parità. Difende il principio di parità, difende il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, difende il diritto di essere consapevole che se questa cosa fosse di un altro anche quell'altro sarebbe stato colpito come sono stato colpito io. E questa certezza, questa consapevolezza acquisita della funzionalità del principio di legalità contribuisce a tenere le persone lontane dal delitto perché è più concreto il pericolo di incorrere nei rigori della legge. E quindi questi due motivi di fondo mi fanno sperare esclusivamente con interesse di studioso che ci possa essere una regolamentazione più felice della materia, ma non condividere in linea di principio l'abbandono dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Per quello che riguarda la ragionevole durata credo di avere già detto. E' un terreno estremamente fecondo quello per i legislatori. E' il terreno sul quale nella riforma del codice di procedura penale ci si dovrebbe impegnare rigorosamente e mi permetto di leggere il progetto Riccio. Nei punti delega del progetto Riccio l'art. 2 comma 1, a proposito di immediatezza e concentrazione del dibattimento (parole che si usano da secoli ma che non si arriva mai a concretare), si parla "di determinazione dei tempi e dei modi di deducibilità dei vizi degli atti", di "previsione dei termini di massima durata dei gradi e dei processi, tenuto conto della particolare complessità" e così via. E questo mi dà garanzia che anche in quello che dovesse essere il lavoro per mettere in cantiere nuovi codici, in modo particolare un nuovo codice di procedura penale, si apre un terreno estremamente fecondo per gli uomini di buona volontà quali quelli che sono raccolti in questa sala.

Amici di Critica Sociale

Con una relazione di Carlo Tognoli il 18 febbraio è stata presentata – nella Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati – la nascita della Associazione degli Amici di Critica Sociale che ha tra i principali scopi la promozione del liberalsocialismo e della sua riorganizzazione in cultura politica specifica ed autonoma attraverso il recupero dei suoi principi e delle esperienze storiche dei suoi protagonisti, nonché la sua divulgazione con attività di formazione, di educazione, di pubblicistica.

Nel corso della presentazione, dopo un'introduzione di Francesco Colucci, sono intervenuti Fabrizio Cicchitto, Stefania Craxi, Ugo Finetti, Rino Formica, Giuliano Vassalli e Gennaro Acquaviva.

L'Associazione non ha scopi politici legati all'attualità, non è schierata con alcuna coalizione e non fa capo ad alcun partito. Accetta però adesioni di intellettuali e di 'opinion leader' indipendenti e di esponenti politici impegnati nel centro destra e nel centro sinistra che si richiamano al riformismo. L'obiettivo è quello di assicurare un sostegno alla rivista e di allargare le collaborazioni rispettando le opinioni espresse senza coinvolgimenti di parte e senza strumentalizzazioni. La rivista terrà una rotta prevalentemente orientata verso le ricostruzioni storico-politiche delle vicende del XX secolo, con una maggiore sensibilità nei confronti della storia del socialismo democratico e liberale e dei suoi protagonisti.

Hanno aderito finora: Gennaro Acquaviva, Franco Andreucci, Salvo Aandò, Sabatino Aracu, Enzo Bettiza, Margherita Boniver, Renato Brunetta, Luciano Cafagna, Peppino Caldarola, Stefano Caldaro, Stefano Carluccio, Giuliano Cazzola, Gianni Cervetti, Fabrizio Cicchitto, Francesco Colucci, Michele Colucci, Luigi Covatta, Piero Craveri, Stefania Craxi, Spencer Di Scala, Gianni De Michelis, Ugo Finetti, Carlo Fontana, Rino Formica, Francesco Forte, Sandro Fontana, Franco Frattini, Giorgio Gangi, Arturo Gismondi, Antonio Ghirelli, Ugo Intini, Antonio Landolfi, Lelio Lagorio, Giancarlo Lehner, Claudio Lenoci, Paolo Malena, Giacomo Mancini, Giovanni Manzi, Aldo A. Mola, Riccardo Nencini, Andrea Pamparana, Franco Pallotta, Luciano Pellicani, Paolo Pillitteri, Riccardo Pugnalini, Gaetano Quagliariello, Umberto Ranieri, Carlo Ripa di Meana, Aldo Romano, Maurizio Sacconi, Luciano Sardelli, Sergio Scalpelli, Giuseppe Scanni, Salvatore Sechi, Mauro Seppia, Pierluigi Severi, Angelo Sollazzo, Giuseppe Tamburrano, Carlo Tognoli, Giuliano Vassalli, Santo Versace

Fondazione Socialismo

L'11 marzo 2009 si è formalmente costituita a Roma, per iniziativa di un gruppo di ex parlamentari socialisti ma anche di membri dell'attuale Parlamento che si richiamano ai valori ed alla storia del socialismo italiano, la *Fondazione Socialismo*.

I soci fondatori sono Giuliano Vassalli, Lelio Lagorio, Gennaro Acquaviva, Francesco Guizzi, Luigi Covatta, Lella Golfo, Giorgio Benvenuto e Riccardo Nencini. Presidente è stato eletto Gennaro Acquaviva.

Essa nasce dall'invio, nei mesi scorsi, di un appello a quanti nella costruzione e nella realizzazione della politica intendono far riferimento e rendere attuale e vitale la cultura e l'esperienza del socialismo italiano. Questo appello ha ricevuto una adesione ampia e qualificata tale da costituire, a parere dei promotori, una base sufficiente per sostenere l'avvio di una esperienza che possa contribuire alla rinascita della Nazione.

In questi anni la memoria socialista è stata meritoriamente custodita da singoli e da gruppi, da Fondazioni ed istituzioni culturali alle cui iniziative molti dei promotori hanno collaborato e alle quali essi intendono tuttora rivolgersi per proporre un percorso comune, tale che, senza nessuna pretesa di sovrapporsi ad altre, ne valorizzi il lavoro e contribuisca a promuovere una cultura politica il cui valore trascende forme organizzative per loro natura condizionate dall'evoluzione del sistema.

Nell'appello costitutivo, i promotori dichiarano innanzitutto che quello che stiamo attraversando non è il momento delle recriminazioni: la crisi che sta attraversando il Paese richiede infatti a ciascuno un contributo generoso. Lo richiede in particolare a quanti hanno fatto parte di una forza politica che si è sempre identificata con gli interessi generali della Nazione, dalla battaglia per la Repubblica a quelle per le riforme sociali e civili, dall'impegno per la governabilità a quello per la modernizzazione della cultura politica e delle istituzioni. Oggi il patrimonio culturale accumulato in questa lunga esperienza può essere ancora utile al Paese, in una fase di rinnovamento che dovrà investire contestualmente le istituzioni politiche, civili e sociali senza secondare fenomeni regressivi che pure affiorano come in ogni fase di trasformazione.

Per queste ragioni, prosegue l'appello, intendiamo dar vita ad una Fondazione che abbia il compito di tutelare ed implementare la cultura socialista, senza nessuna pretesa di condizionare il confronto politico contingente, ma con la ambizione invece di contribuire alla coesione culturale e sociale del popolo italiano.